

# Ordinanza del Presidente N° 3 del 09/05/2022

**Oggetto: Permessi straordinari ambito portuale**

*Struttura Proponente: Ufficio Security*

## **IL PRESIDENTE**

### **Ordinanza n. 3/2022**

**VISTA** la Legge 28 gennaio, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislatura in materia portuale;

**VISTA** il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

**VISTO** il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, recante: *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”*;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell’Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

**VISTO** il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell’AdSP;

**RICHIAMATE** le Ordinanze 14 luglio 1995 n. 22 e 23 e successive modificazioni e integrazioni che disciplinano l’accesso al porto di persone ed autovetture, individuando altresì i modelli di titoli abilitativi da rilasciarsi agli utenti portuali;

**RICHIAMATA**, altresì, l’Ordinanza 29 dicembre 1995, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’accesso al settore delle Riparazioni Navali, area ricompresa tra il Molo Vecchio e le aree a Levante del porto;

**CONSTATATO** che con Ordinanza dell’Autorità Portuale di Genova, ad oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 3 settembre 2010, n. 10, sono stati approvati e

resi esecutivi i modelli dei permessi aventi validità giornaliera e rilasciati agli utenti dell'area delle Riparazioni Navali dagli addetti alla vigilanza ai varchi;

**RICHIAMATA** altresì l'Ordinanza n. 6 del 28 dicembre 2012 con la quale l'Ente ha proceduto ad estendere la procedura dei permessi aventi validità giornaliera di cui alla citata Ordinanza 3 settembre 2010, n. 10 a tutto il compendio portuale ricompreso all'interno dei confini di security;

**PRESO ATTO** che, mediante Ordinanza 18 febbraio 2013, n. 1, l'Amministrazione ha disposto che i conducenti dei veicoli per il trasporto promiscuo o gli autocarri di cui all'art. 54, comma 1, lettere c) e d) del Nuovo Codice della Strada, per accedere alle aree portuali, sono tenuti ad esibire i documenti di viaggio al personale di vigilanza presso i varchi al fine di acquisire l'autorizzazione all'ingresso;

**VISTI** il REG. (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, nonché il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale 15 settembre 2009, n. 154 in ordine all'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito, tra gli altri, dei porti, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, avuto particolare riguardo a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera c), relativo al controllo affidato al personale avente il titolo di Guardia Particolare Giurata delle autorizzazioni – tesserini portuali, badge, titolo di viaggio – che consentono l'accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi ed a qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree;

**RICHIAMATO**, altresì, il Decreto 25 maggio 2012, n. 625, in ordine all'individuazione dell'Agente di Sicurezza del Porto e dei *Deputies* ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 di attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativamente al miglioramento della sicurezza dei porti;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto dal vigente Piano di Sicurezza Portuale approvato con decreto prefettizio n. 29023 del 23 aprile 2021 in ordine al possesso di titolo d'accesso valido per tutti coloro che accedono all'ambito portuale attraverso i varchi posti sul perimetro dell'area di security;

**CONSIDERATO** che l'Ente ha in fase di attuazione un progetto di «Adeguamento delle Infrastrutture di Security del Porto di Genova» che prevede anche la gestione digitalizzata degli accessi in ambito portuale;

**PRESO ATTO** della necessità di prevedere, anche nel periodo antecedente all'entrata in funzione del nuovo sistema di cui al punto precedente, la gestione digitalizzata dei permessi straordinari di accesso al porto attraverso opportuni dispositivi mobili;

**RILEVATA** la necessità, nelle more della redazione di un testo unico coordinato, di aggiornare la vigente disciplina di gestione dei permessi temporanei;

**SENTITO** il Segretario Generale;

## **ARTICOLO 1**

### **PERMESSO STRAORDINARIO ALL'ACCESSO IN AMBITO PORTUALE**

I soggetti che necessitano di accedere alle aree portuali e siano privi di regolare autorizzazione rilasciata dall'AdSPMLO, possono accedere alle aree medesime esclusivamente mediante l'acquisizione di un permesso straordinario rilasciato secondo le modalità indicate al successivo art.3.

Il permesso straordinario è rilasciato dalle guardie giurate che presidiano i varchi portuali, ha validità massima di 12 (dodici) ore dal momento del rilascio e cessa comunque la propria validità al momento dell'uscita dalle aree portuali.

Il numero di permessi straordinari di cui al presente articolo acquisibili da un singolo soggetto, non può superare, nell'arco del singolo mese, il numero massimo di 5 (cinque) e, comunque, nell'arco dei 12 mesi (comprensivi del mese del primo rilascio), un numero massimo di 25 (venticinque).

Il permesso di cui al presente articolo è strettamente personale, collegato e non disgiunto dall'eventuale veicolo con il quale si è acceduto all'area portuale, non cedibile e non può venire esercitato in relazione ad attività ed a zone portuali diverse da quelle per le quali è stato rilasciato sulla base di quanto dichiarato al personale di vigilanza.

Il titolare del permesso è tenuto a seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione dichiarata e per uscire dalle aree portuali.

## **ARTICOLO 2**

### **ESENZIONI**

Sono esenti dall'acquisizione del permesso di cui all'articolo 1, in attività di servizio e con veicolo della propria Amministrazione o Ente di appartenenza, i componenti di:

- i. Forze di Polizia e Militari;
- ii. Operatori dei Vigili del Fuoco e dei servizi di Emergenza di cui al Numero Unico di Emergenza (N.U.E) 112;
- iii. Operatori di società aventi caratteristiche di servizio pubblico nonché di gestione dei servizi di telefonia, reti dati ed elettrica

Sono altresì esenti dall'acquisizione del permesso di cui all'articolo 1 i

- iv. conducenti di autovetture pubbliche (TAXI), se con passeggero/i, previa verifica del permesso d'accesso, biglietto valido per l'imbarco od il rilascio del permesso straordinario a favore di quest'ultimo/i, nonché, se privi di passeggero, previa verifica delle motivazioni che necessitano l'accesso mediante esibizione al personale di vigilanza della chiamata desumibile dall'apparecchiatura elettronica di bordo.

### **ARTICOLO 3**

#### **PROCEDURE DI RILASCIO DEL PERMESSO STRAORDINARIO**

L'accesso all'area portuale è consentito attraverso i varchi del porto di Genova, così come disciplinati dalle Ordinanze vigenti.

I soggetti indicati al primo comma dell'art 1 al fine di poter ottenere il rilascio del permesso straordinario, devono fornire obbligatoriamente al personale di vigilanza ai varchi le seguenti informazioni:

- a. Cognome e Nome, esibendo un documento di identità in corso di validità, di cui il richiedente deve inoltre consentire il rilievo fotografico
- b. Luogo di destinazione
- c. Motivazione della richiesta d'accesso esclusivamente riconducibile ad attività d'interesse portuale
- d. Recapito telefonico mobile

In caso di accesso mediante veicolo il richiedente deve inoltre consentire il rilievo fotografico della targa.

Le informazioni acquisite sono registrate attraverso le strumentazioni elettroniche in dotazione alle guardie giurate ed il permesso straordinario è rilasciato in modalità elettronica attraverso uno Short Message Service (SMS) di autorizzazione contenente uno specifico riferimento alla normativa in materia di privacy oltre alle informazioni come sopra acquisite.

Lo SMS dovrà essere esibito, alle Autorità preposte per le funzioni di controllo. Fino alla data del 30 giugno 2022, periodo di ultimazione della attuale fase sperimentale, il rilascio del permesso in modalità elettronica è affiancato dal rilascio di permesso cartaceo di cui all'Ordinanza n. 6 del 28 dicembre 2012.

A decorrere dal 1° luglio 2022, il rilascio del permesso avverrà esclusivamente in modalità elettronica, con ricorso alla modalità cartacea di cui all'Ordinanza n. 6 del 28 dicembre 2012 solo in eventuali casi di emergenza che impedissero il funzionamento del sistema elettronico.

### **ARTICOLO 4**

#### **MANLEVA**

In occasione dell'utilizzo del permesso straordinario sia pedonale, sia veicolare, il fruitore si dichiara consapevole delle leggi, dei regolamenti e delle Ordinanze vigenti nel compendio marittimo portuale, manlevando altresì l'Ente da ogni responsabilità per tutti i danni, nessuno escluso, eventualmente arrecati, derivanti e/o conseguenti, anche ex post, dall'accesso e dal conseguente transito, sosta e fermata in detta area portuale.

In caso di accesso all'area delle riparazioni navali, il fruitore si dichiara consapevole che il comparto risulta essere area di cantiere destinata in particolare alla pitturazione ed alla sabbatura navale.

Parimenti, a valere per tutto l'ambito ricompreso all'interno del confine portuale, il fruitore si dichiara consapevole in ordine ai definiti limiti di velocità, così come al divieto di accesso, fermata e/o sosta in prossimità ed all'interno delle aree operative e/o nel raggio d'azione dei mezzi meccanici comunque in azione e/o in sosta.

## **ARTICOLO 5 SANZIONI**

L'eventuale utilizzo del permesso straordinario in contrasto a quanto indicato dalla presente Ordinanza costituisce, fatto salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, violazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di security e, conseguentemente, coloro che si siano resi responsabili di tale violazione incorreranno nelle sanzioni previste dalla normativa vigente richiamato l'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, richiamato quanto previsto in materia di security dall'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

## **ARTICOLO 6 ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza cessa la propria validità l'Ordinanza n. 1 del 18 febbraio 2013, nonché quanto previsto dalle vigenti Ordinanze se in contrasto con la presente.

## **ARTICOLO 7 ENTRATA IN VIGORE**

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo a quello della sua emanazione.

Il Presidente  
Paolo Emilio Signorini

